



COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO
DELL'ASSEMBLEA PERMANENTE DENOMINATA
"CONSULTA GIOVANILE"

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 19.4.2011

INDICE

- ART. 1 – Istituzione;*
- ART. 2 – Finalità;*
- ART. 3 – Principi Programmatici;*
- ART. 4 – Compiti;*
- ART. 5 – Organi;*
- ART. 6 – Assemblea ;*
- ART. 7 – Il Presidente e Vice - Presidente;*
- ART.8 – Segretario;*
- ART. 9 – Comitato Esecutivo;*
- ART. 10 – Compiti dell'Esecutivo;*
- ART. 11 – Commissioni di Lavoro e di Studio;*
- ART. 12 – Convocazione dell'Assemblea;*
- ART. 13 – Validità delle sedute delle Deliberazioni;*
- ART. 14 – Regolamento Interno;*
- ART. 15 – Sede;*
- ART. 16 – Prima riunione;*
- ART. 17 – Scioglimento;*
- ART. 18 – Rinnovo;*
- ART. 19 – Funzionamento della Consulta;*
- ART. 20 – Pubblicità delle sedute;*
- ART. 21 – Votazione;*
- ART. 22 – Spese;*
- ART. 23 – informazioni e documenti;*
- ART. 24 – Mezzi;*
- ART. 25 – Disposizioni Finali;*



**REGOLAMENTO ISTITUTIVO ASSEMBLEA PERMANENTE
DENOMINATA
"CONSULTA GIOVANILE"**

**ART. 1
ISTITUZIONE**

È istituita dal Comune di *CASTELTERMINI* una assemblea permanente, denominata "Consulta giovanile" per la promozione delle politiche giovanili, nel rispetto dei principi sanciti anche nello Statuto comunale.

Requisito per potere far parte dell'Assemblea è quello di avere compiuto il 16° anno di età e non avere superato il 28°. Al superamento del suddetto limite si decade automaticamente.

**ART. 2
FINALITA'**

Tale istituzione rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla programmazione della vita politica del Comune verso i giovani, nell'osservanza dei principi che detta lo Statuto Comunale.

È un organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi comunali, contribuendo con le loro proposte e con i loro pareri alla fase d'impostazione delle decisioni che questi dovranno assumere su temi di interesse giovanile relativi alla programmazione.

**ART. 3
PRINCIPI PROGRAMMATICI**

La Consulta concorre a promuovere:

1. il pieno sviluppo della persona umana attraverso iniziative volte a rimuovere i vincoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

2. L'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese;
3. la difesa dei principi democratici e delle libertà civili, individuali e collettive;
4. l'educazione civica dei cittadini;
5. l'affermazione dei diritti dell'uomo;
6. la diffusione della cultura della pace, della solidarietà e delle pari opportunità tra uomo e donna.

ART. 4

COMPITI

È l'organo consultivo della Giunta e del Consiglio Comunale, ai quali presenta proposte e fornisce pareri, non obbligatori né vincolanti, su tematiche che interessano il mondo giovanile.

In particolare, ha competenze nelle seguenti materie:

- a) Scuola;
- b) Università;
- c) Lavoro ed imprenditoria giovanile;
- d) Ambiente;
- e) Turismo;
- f) Sport;
- g) Spettacolo;
- h) Cultura.

La Consulta può essere chiamata in particolare per:

- a) Elaborare documenti e proposte di atti nelle materie di sua competenza, da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, tramite i quali concorre alla definizione delle politiche giovanili (funzioni di proposta);
- b) Esprimere parere non obbligatorio né vincolante sugli atti dell'Amministrazione che riguardano materie di sua competenza (funzione consultiva);
- c) Favorire la costituzione di un sistema informativo sulla base dei bisogni emergenti sul territorio comunale (funzione di informazione);
- d) Attuare e promuovere studi, seminari ed attività culturali nei settori di sua competenza (funzione di studio);
- e) Elaborare progetti che creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza dei giovani, attraverso la collaborazione degli uffici dell'Amministrazione Comunale ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli (funzione di progettazione).

ART. 5

ORGANI

Sono organi della Consulta giovanile:

- a) Assemblea;
- b) Presidente/Vice presidente;
- c) Segretario;
- d) Comitato esecutivo;
- e) Eventuali commissioni di lavoro e di studio.

Art. 6

ASSEMBLEA

Fanno parte dell'Assemblea della Consulta:

- L'Assessore alle politiche giovanili;
- Responsabile di P.O. relativo al servizio Politiche Giovanili o un suo delegato;
- N° 1 rappresentante per ogni gruppo consiliare designato dai capi gruppo;
- N° 1 rappresentante per ogni associazione ed organizzazione regolarmente operanti nel territorio comunale, senza scopo di lucro, che svolga attività riferite prevalentemente al mondo giovanile;
- N° 1 rappresentante per ogni organizzazione politica giovanile presente sul territorio;
- N° 1 rappresentante per ogni rappresentanza studentesca negli organi collegiali delle scuole presenti sul territorio Comunale;
- Un rappresentante per ogni formazione sindacale giovanile presente sul territorio;

La qualità di componente dell'Assemblea della Consulta si perde per:

- Dimissioni;
- Automaticamente quando, senza giustificato motivo, un membro dell'Assemblea si assenta per tre volte consecutive.

L'Assemblea quando trattasi di rappresentante di associazione, constatata la decadenza, la

- comunica all'associazione che provvederà all'eventuale surroga con un nuovo rappresentante.
- Ciascun componente dell'assemblea della consulta ha diritto ad un solo voto.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) eleggere al suo interno il Presidente;



- b) eleggere al suo interno il Comitato Esecutivo;
- c) fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali;
- d) ratificare l'operato dell'Esecutivo verificandone la piena aderenza ai compiti istituzionali ed agli indirizzi fissati. È inoltre facoltà dell'Assemblea la costituzione e la nomina, al proprio interno, di commissioni di lavoro, se utili ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 7

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori della Consulta, mantiene l'ordine ed è responsabile della regolarità delle adunanze.

Il vice Presidente svolge le predette funzioni nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente ed il vice Presidente vengono eletti dall'Assemblea nella prima adunanza utile e comunque entro il termine di dieci giorni dall'insediamento della Consulta.

Sin quando non si addivene all'elezione, svolge le funzioni di Presidente il componente più giovane.

L'elezione del Presidente, avviene con la maggioranza dei due terzi al primo scrutinio, con la maggioranza della metà più uno nei successivi quattro scrutini.

Quando dopo cinque scrutini la Consulta non riesce ad eleggere il Presidente o il vice Presidente, accedono ad un sesto scrutinio solo i due componenti che hanno riportato più voti nel quinto scrutinio e viene eletto chi riporta più voti ed in caso di parità di voti è eletto Presidente o vice Presidente il candidato più giovane.

Il Presidente ed il vice Presidente durano in carica **due anni e sei mesi** ed alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.

Scaduto il mandato del Presidente e del vice Presidente, essi durano in carica per ulteriori quarantacinque giorni entro i quali si deve addivene alla nuova elezione.

ART. 8

SEGRETARIO

Il Segretario ha il compito di collaborare con il Presidente nella conduzione dei lavori dell'Assemblea. In particolare, ha il compito di redigere un verbale sintetico delle adunanze.

Svolge funzioni di Segretario il componente più giovane dell'Assemblea, **che abbia conseguito il diploma di maturità di scuola media di II grado.**



ART. 9

IL COMITATO ESECUTIVO

È presieduto dal Presidente della Consulta.

È composto da **sei membri eletti dall'Assemblea**.

Alle riunioni dell'Esecutivo possono essere invitati l'Assessore alle Politiche Giovanili ed i rappresentanti, presenti nell'Assemblea, dei gruppi consiliari.

I membri dell'Esecutivo che risultino assenti per tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea, a cui spetta la loro sostituzione.



ART. 10

COMPITI DELL'ESECUTIVO

Sono compiti del Comitato Esecutivo:

- sviluppare le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea;
- proporre all'Assemblea iniziative tendenti alla realizzazione degli scopi prefissati;
- proporre l'eventuale costituzione, nell'Assemblea, di commissioni di lavoro, che a loro volta eleggono al loro interno un coordinatore non necessariamente appartenente all'Esecutivo;
- attribuire a ciascun membro dell'Esecutivo la responsabilità di un determinato settore di attività.

Art. 11

COMMISSIONI DI LAVORO E DI STUDIO

Possono essere istituite commissioni e gruppi di lavoro e di studio speciali e non permanenti con il compito di esaminare problemi singoli che meritino uno studio ed un dibattito più approfondito e particolareggiato.

Le commissioni o i gruppi sono composti da cinque membri della Consulta, di cui uno svolge le funzioni di Presidente, uno di vice Presidente ed un altro di Segretario.

Le commissioni o i gruppi vengono istituiti con delibera dell'Assemblea nella quale devono essere specificate le finalità, le competenze, la durata ed i componenti.

Al termine dei propri lavori la commissione o gruppo relaziona all'Assemblea sull'attività svolta.



ART. 12

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La Consulta è convocata dal Presidente:

- a) di propria iniziativa;
- b) su richiesta di un terzo dell'Assemblea.
- c) su richiesta dell'Assessore alle politiche giovanili.

Essa deve riunirsi almeno **due volte all'anno**.

ART. 13

VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Le sedute della Consulta sono valide se è presente **in prima convocazione** la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

In seconda convocazione, che può avvenire ad un'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei componenti.

La Consulta delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni non sono comunque vincolanti per gli organi cui sono indirizzate.

In caso di voto favorevole, la delibera viene trasmessa al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Giovanili, ed al Presidente del Consiglio Comunale a cura del Presidente della Consulta.

ART. 14

REGOLAMENTO INTERNO

La Consulta adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento integrativo del presente Statuto, non in contrasto con le norme di questo.

ART. 15

SEDE

La sede della Consulta è preferibilmente il Comune e viene convocata nella Sala Consiliare **dando priorità assoluta alle sedute degli Organismi Istituzionali del Comune**.

L'utilizzo di altre sedi può essere valutato qualora ritenuto necessario od opportuno in relazione ad esigenze che dovessero sopravvenire.

ART. 16

PRIMA RIUNIONE

La Consulta è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e ogni qualvolta si addivenga alla sua nuova costituzione.



ART. 17

SCIoglimento

La Consulta resta in carica per tutta la Legislatura del Consiglio Comunale.

ART. 18

RINNOVO

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, il Dirigente del Settore competente relativo al Servizio Politiche Giovanili deve procedere entro tre mesi dalla data di insediamento di questo organo, a rinnovare la Consulta, iniziando dalla pubblicazione dell'avviso.

L'avviso va pubblicato nelle forme e con le modalità più idonee a garantire la massima possibilità di conoscenza.

In sede di prima istituzione, il Dirigente del Settore competente pubblicherà l'avviso dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 19

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata, unitamente all'ordine del giorno, ai membri della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa.

E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno ventiquattro ore di anticipo.

La Consulta presenta una relazione alla Giunta ed al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta che si dibattono questioni inerenti tematiche giovanili sulle quali è richiesto un suo **parere**, presentando osservazioni e proposte.

Queste **relazioni** avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti la **Consulta**.

All'inizio di ogni riunione sarà data lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione.

Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del **giorno della seduta** successiva.

ART. 20

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute dell'Assemblea della Consulta dei Giovani sono pubbliche.

Il pubblico, però, non può prendere parte né alla discussione né alla votazione e può essere allontanato dal Presidente con specifiche motivazioni.

ART. 21

VOTAZIONE



Tanto l'Assemblea quanto l'Esecutivo approvano, per quanto di rispettiva competenza, a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. In caso di votazione con parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende respinta con possibilità per chiunque di richiedere una immediata nuova discussione e votazione.

ART. 22

SPESE

La partecipazione alla Consulta non dà comunque diritto ad alcun compenso o rimborso.

ART. 23

INFORMAZIONI E DOCUMENTI

I documenti e le informazioni esaminati e prodotti dalla Consulta sono resi noti ed accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza, in conformità alle vigenti norme in materia di pubblicità degli atti.

La Consulta può altresì, al fine di rendere più efficace la circolazione delle informazioni, proporre al Comune la pubblicazione di indagini, ricerche, periodici.

ART. 24

MEZZI

La **Consulta giovanile** si avvale tramite il suo Presidente, per il suo funzionamento amministrativo e per le ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche dell'Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Casteltermini.

In particolare, il Comune fornisce alla Consulta i mezzi ed il personale a supporto dell'attività degli organi al fine:

- a) curare la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui all'art. 16;
- b) tenere i verbali delle sue sedute e fornire la documentazione necessaria al suo funzionamento;
- c) Spetta al personale del Settore Politiche Sociali compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei componenti la Consulta.

ART. 25

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare allo Statuto Comunale e ad eventuale Regolamento Interno della Consulta Giovanile.

